



Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore

A.C. 2531

Dossier n° 97 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
23 marzo 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2531
Titolo:	Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare, all'esame del Comitato per la Legislazione in quanto contenente una delega al Governo, consta di **2 articoli** suddivisi in **9 commi**.

L'**articolo 1** intende comprendere esplicitamente nell'attività agricola, conformemente al dettato dell'[articolo 2135 del codice civile](#), l'allevamento degli equidi in tutte le sue fasi, nonché le attività che caratterizzano l'intera filiera dell'allevamento. Dispone, conseguentemente, che siano applicate le disposizioni fiscali e previdenziali del settore agricolo e che i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono l'attività di ippicoltura siano inquadrati, dal punto di vista previdenziale, nel settore agricolo e pertanto siano considerati come lavoratori agricoli.

L'**articolo 2 delega il Governo** ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per lo **sviluppo dell'ippicoltura**, dettando principi e criteri direttivi; stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Il **comma 4** autorizza il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento, che reca un termine di delega di due anni, non prevede il parere delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo; in proposito, si ricorda che l'articolo 14, comma 4, della legge n. 400 del 1988 prescrive di richiedere il parere alle Camere nel caso in cui la delega ecceda i due anni.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare:

- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 prevede come principio e criterio direttivo quello di assicurare la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina delle attività di ippicoltura; in tal senso si prefigura quindi una delega di riassetto normativo; *al riguardo si ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 170 del 2007) ritiene in questi casi ammissibile l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato;*
- con riferimento al principio di delega di cui alla successiva lettera g) ("promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole e valorizzare i cavalli allevati, a livello nazionale e internazionale") *si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori delimitazioni dell'ambito di intervento del legislatore delegato;*

- alle successive lettere *i), l), m)* ed *n)* *andrebbe valutata l'opportunità* di fare riferimento ai nuovi programmi di sviluppo rurale per la programmazione finanziaria 2021-2028 dell'Unione europea piuttosto che a quelli della programmazione 2014-2020
- alla successiva lettera *o)* *si valuti l'opportunità di specificare meglio* la natura giuridica dell'istituenda agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia.